Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Martedì, 13 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 300	» semestrale » 150	» trimestrale » 80	Un fascicolo » 5
All'Estero	Abb. annuo L. 600	» semestrale » 300	» trimestrale » 150	Un fascicolo » 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	» semestrale » 100	» trimestrale » 60	Un fascicolo » 5
All'Estero	Abb. annuo L. 400	» semestrale » 200	» trimestrale » 120	Un fascicolo » 10

AI solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200 —	» semestrale » 100 —	Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero	Abb. annuo L. 400 —	» semestrale » 200 —	Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA presso l' Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419, concernente modificazione degli istituti dell'ammonizione e del confino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1945, n. 7, all'art. 2, secondo comma, linea 8, ove è detto: « ... di grado inferiore al 10° ... » ecc., devesi leggere: « ... di grado non inferiore al 10° ... » ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 dicembre 1944, n. 446.

Regolazione dei pagamenti e delle riscossioni in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi alleati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, e contenente norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;

Visto l'art. 3 del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che trasferisce al Ministero dell'industria, commercio e lavoro le attribuzioni del Ministero per gli scambi e le valute in materia di disciplina delle importazioni e delle esportazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riscossione dell'importo ricavato dalla vendita delle merci fornite dalle Nazioni Alleate all'Italia può

essere affidata, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro, alla Banca d'Italia.

Le somme riscosse affluiranno al Tesoro dello Stato con le modalità da stabilirsi con la convenzione di cui all'art. 3 e saranno imputate ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata, nella categoria « Movimento di capitali ».

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, con propri decreti, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, stabilirà le modalità secondo le quali devono essere regolate le operazioni di importazione delle merci fornite dalle Nazioni Alleate.

Art. 2.

I pagamenti delle somme dovute ai fornitori in corrispettivo delle merci consegnate agli Alleati per essere esportate all'estero saranno effettuati dalla Banca d'Italia con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello per il tesoro.

La Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro la documentazione che sarà stabilita col decreto di cui al comma precedente, acompagnata dalla prova dell'eseguito pagamento.

Il rimborso alla Banca d'Italia delle somme da essa pagate sarà disposto a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nella categoria « Movimento di capitali » su presentazione di un certificato dell'ufficio incaricato di tenere le contabilità previste dall'art. 49 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 2 ottobre 1940, n. 1518, attestante la presentazione dei conti di cui al comma precedente. I rimborsi potranno essere fatti in acconto o a saldo; in questo secondo caso si dovrà certificare da parte dell'ufficio anzidetto la regolarità delle contabilità rese dalla Banca d'Italia.

Sulle somme regolarmente pagate dalla Banca d'Italia sarà dovuto, fino al giorno del rimborso, l'interesse al saggio che sarà stabilito nella convenzione prevista nell'articolo seguente.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto ed a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni relative al funzionamento dei servizi ad essa affidati.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 61. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 17.

Norme per il pagamento dei titoli di credito assoggettati a procedura di ammortamento e di quelli emessi con la clausola « non trasferibile ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, il pagamento delle cambiali, dei vaglia cambiari, degli assegni bancari e, in genere, dei titoli di credito di cui al R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736, smarriti, sottratti o distrutti, autorizzato a norma di legge a seguito della relativa procedura di ammortamento, potrà aver luogo previa prestazione di garanzia personale, ove si tratti di titoli il cui importo complessivo non superi le lire venticinquemila, e previa garanzia reale, che potrà essere rappresentata anche da titoli dello Stato o da titoli ammessi dalla legge per le operazioni di anticipazione, ove si tratti di titoli il cui importo complessivo superi la somma di lire venticinquemila.

La garanzia si estende agli interessi sull'importo complessivo dei titoli, calcolati per un anno nella misura del tasso legale.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per i titoli emessi con clausola « non trasferibile » dei quali l'art. 97 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, consente, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, il pagamento senza la procedura di ammortamento.

Art. 2.

Qualora, per mancata prestazione della garanzia di cui all'art. 1 non si faccia luogo al pagamento, il debitore, trascorsi trenta giorni dalla notifica del decreto di ammortamento o, se si tratti di titolo non trasferibile, dal compimento del termine di cui all'art. 97 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, deve versare l'importo dei titoli, in conto fruttifero di interessi bancari, a favore del creditore.

Art. 3.

Gli atti con i quali viene prestata la garanzia ai sensi dell'art. 1, sono soggetti soltanto alla tassa fissa di registro di lire quaranta e, qualora si tratti di garanzia reale, anche alla tassa fissa di altre lire quaranta per l'esecuzione della formalità ipotecaria.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 60. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1944.

Sostituzione del presidente della Commissione centrale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 agosto 1944, numero 305, che apporta modificazioni agli articoli 336 e 337 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 9 luglio 1936, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1936, registro n. 13, Ufficio riscontro poste, foglio n. 138, riguardante la nomina del gr. uff. avv. Ferdinando Rocco, presidente di sezione del Consiglio di Stato, a presidente della Commissione centrale delle ricevitorie postali e telegrafiche;

Considerata la necessità della sostituzione del gr. ufficiale avv. Ferdinando Rocco predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cav. di gr. croce dott. Enrico De Martino, consigliere di Stato, è nominato presidente della Commissione centrale delle ricevitorie postali e telegrafiche in sostituzione del gr. uff. avv. Ferdinando Rocco.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

(168) BONOMI — CEVOLOTTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 1945.

Sospensione dell'esecuzione del decreto Presidenziale in data 29 gennaio 1945 riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1945, con il quale, a causa della dispersione degli amministratori, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.), con sede in Roma, e la nomina del signor Domenico Carducci a commissario per la gestione della anzidetta società;

Ritenuto che, in data anteriore all'anzidetto decreto — con avviso di convocazione del 23 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte seconda, Foglio delle inserzioni, del 27 gennaio 1945, n. 8, pag. 38 — gli azionisti della S.I.C.I. erano stati convocati in assemblea generale per il giorno 19 febbraio 1945 per deliberare, fra l'altro, la nomina del Consiglio di amministrazione della società medesima;

Ritenuta l'opportunità, in attesa delle deliberazioni della anzidetta assemblea, di sospendere l'esecuzione del precedente decreto 29 gennaio 1945;

Sentito il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

E' sospesa l'esecuzione del decreto Presidenziale in data 29 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 30 gennaio 1945, riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e nomina del commissario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 5 febbraio 1945

BONOMI

(171)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1945.

Soppressione di enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuto che in conseguenza della nuova disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei prodotti alimentari, affidata con il citato decreto legislativo Luogotenenziale all'Alto Commissario dell'alimentazione, è necessario sopprimere gli enti ed uffici precedentemente istituiti per operare nel campo dell'alimentazione;

Sulla proposta dell'Alto Commissario dell'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono soppressi:

l'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste, istituito con decreto Ministeriale 25 marzo 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1941;

l'Ufficio distribuzione olio e grassi alimentari, istituito con decreto Ministeriale 28 febbraio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 15 maggio 1941;

l'Ufficio controllo formaggi, istituito con decreto Ministeriale 17 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1941, modificato con decreto Ministeriale 13 aprile 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1943;

l'Ufficio centrale prodotti ortofrutticoli, istituito con decreto Ministeriale 15 maggio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 1943;

il Comitato centrale degli esperti nella valutazione del bestiame da macello, istituito con decreto Ministeriale 2 gennaio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1941;

la Commissione centrale per il controllo del vino e le dipendenti Commissioni tecniche provinciali, istituite con gli articoli da 9 a 12 del decreto Ministeriale 23 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1942;

il Comitato per il controllo sulla macinazione e pastificazione e sull'attuazione dei piani industriali, istituito con decreto Ministeriale 3 settembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 6 settembre 1941, modificato con i decreti Ministeriali 6 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1943, e 16 maggio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1943;

il Comitato per la gestione della cassa centrale uova, istituito con l'art. 6 del decreto Ministeriale 7 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1943, modificato con decreto Ministeriale 30 agosto 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 207 del 6 settembre 1943.

La liquidazione e la redazione del bilancio finale sono affidate a commissari, nominati dall'Alto Commissario dell'alimentazione. I commissari liquidatori sono assistiti da un tecnico finanziario designato dal Ministero del tesoro ed, ove occorra, da un esperto nei servizi dell'alimentazione, nominati entrambi dall'Alto Commissario dell'alimentazione.

Alla devoluzione delle attività che restano dopo esaurita la liquidazione provvede l'Alto Commissario dell'alimentazione, previa intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

L'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai per le carni, di cui al decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 10 aprile 1941, è sciolta. Per la liquidazione si applica il secondo comma dell'art. 1 del presente decreto.

I Consorzi provinciali tra i macellai per le carni, di cui al predetto decreto Ministeriale 5 aprile 1941, sono posti in liquidazione con provvedimento prefettizio. Sono convalidati i provvedimenti eventualmente già adottati al riguardo dai prefetti.

Esaurita la liquidazione, le restanti attività dei Consorzi predetti, da accantonare in un unico fondo, e quelle dell'Associazione indicata nel primo comma del presente articolo saranno amministrate separatamente e destinate ai fini che saranno determinati dall'Alto Commissario dell'alimentazione, previa intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

La Società tra i produttori e commercianti dei prodotti della pesca, della quale è stata prevista la costituzione con decreto Ministeriale 12 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1942, è sciolta. Per la liquidazione e la devoluzione delle eventuali restanti attività si osservano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1945

(167) BONOMI — SOLERI — BERGAMI

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1944.

Ritorno in sede degli uffici giudiziari di Livorno (Corte d'appello di Firenze).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;
Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1943;
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

Il Tribunale di Livorno, la Procura del Regno presso il Tribunale medesimo e la Corte di assise della stessa città, trasferiti temporaneamente nel comune di San Miniato, ritornano, dalla data del presente decreto, nella loro sede.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1944

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(169)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Ente produttori selvaggina

Con decreto in data 5 febbraio 1945 il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha nominato il principe don Francesco Chigi della Rovere commissario per la straordinaria gestione dell'Ente produttori selvaggina, con i poteri del presidente, del Consiglio e dell'assemblea.

(170)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.